



Cons. 422/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli	Giudice
dott. Luca Emanuele Ricci	Giudice

Letta l'istanza del curatore Dott. Lorenzo Zotta;
sentito il giudice delegato;
rilevato che le circostanze esposte nell'istanza trovano riscontro
nella documentazione in atti;
rilevato in particolare che è stata compiuta la liquidazione
dell'attivo ex art. 118 n. 3) l.f.;
rilevato che la procedura vanta ancora **crediti verso l'Erario** che
verranno chiesti a rimborso nel corso del prossimo anno d'imposta,
rilevato che risulta ancora **pendente il seguente contenzioso**:
-azione revocatoria ex art 67 comma due l.fall contro Termit
s.r.l. RG 10067/2016 Tribunale di Vicenza - GI Dott.ssa Martina
Rispoli
ritenuto che, nel concorso di tali circostanze, devesi dichiarare
la chiusura del fallimento a norma dell'art. 118 n. 3) legge
fall., avendo il d.l. 83/2015 e successiva legge di conversione,
novellato l'art. 118 co. 2 legge fall., il quale ora prevede
appunto che la chiusura della procedura ex art. 118 n. 3) legge
fall. non è impedita dalla pendenza di contenzioso e crediti, per
i quali il Curatore mantiene la legittimazione processuale, previo

riparto dell'attivo

P.Q.M.

Visti gli artt. 118 n. 3), 118 co. 2 e 119 legge fall.;

DICHIARA

la chiusura del fallimento della società **BASSANINA SRL** con sede in Mason Vicentino (VI), Via dell'Artigianato n. 1 C.F. : **02173760246** - Fall. n. **37 del 24.12.2013** ex Tribunale di Bassano del Grappa, per riparto e in pendenza di contenzioso e crediti fiscali

RILEVATO

che, per l'art. 118 co. 2 legge fall., come novellato dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, col decreto di chiusura di cui all'art. 119 legge fall. il tribunale deve dare le disposizioni per il riparto supplementare delle somme relative agli accantonamenti e quelle eventualmente pervenute a seguito della definizione delle cause pendenti;

PQM

- vista la chiusura della procedura ex art. 118 co. 2 l.f.;
- rilevato che rimangono assegnati (art. 553 cpc) ai creditori già ammessi al passivo i crediti fiscali su indicati, rispetto alle quali il Curatore manterrà la legittimazione in giudizio, come previsto dalla legge;

DISPONE

- che il Curatore provveda alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese ex art. 118 co. 2 l.f. e alla chiusura della p.iva; gli effetti della cancellazione della società sono regolati dall'art. 2495 c.c. (come interpretato da Cass. SS.UU. 6070/2013, 6071/2013, 6072/2013) e ai fini fiscali dovrà farsi riferimento alla circolare AE n. 62/E del 16.05.2006 (ribadita con risoluzione n. 105/E del 21.04.2009) intendendosi al delegato sostituito il Curatore in regime di prorogatio; in ogni caso il Curatore potrà fare riferimento, per tali aspetti, alle eventuali

circolari o istruzioni che, in futuro, l'Agenzia delle Entrate o il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o altra Autorità dovesse emanare in materia;

- che il Curatore (e per esso il legale della procedura), alla prima udienza utile o nella prima memoria e, comunque, entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto, provveda al deposito del presente decreto nel fascicolo della causa pendente, al fine di rendere edotto il G.E. della stessa della chiusura della procedura e della prorogatio dei poteri del Curatore e per i provvedimenti che lo stesso G.E. riterrà di adottare, anche ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;

- che il Curatore prosegua i giudizi pendenti, mantenendo la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio, nonché nell'eventuale fase esecutiva, per quest'ultima tuttavia, previa autorizzazione del G.D.;

INOLTRE

- il Curatore dovrà mantenere l'indirizzo PEC della procedura per ogni comunicazione;

- dovrà tenere informato il G.D. in ordine all'andamento dei giudizi pendenti mediante relazioni semestrali, redatte ai sensi dell'art. 33 co. 5 l.f., alle quali dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile, laddove la procedura sia chiusa con accantonamenti sul riparto finale;

- le rinunce alle liti (ivi compresa la rinuncia all'impugnazione dell'eventuale provvedimento in tutto o in parte sfavorevole) e le transazioni dovranno essere autorizzate dal G.D. ex art. 118 co. 2 l.f., in luogo del C.D.C.;

- le somme ricavate all'esito dei giudizi o delle conseguenti esecuzioni saranno depositate sul conto corrente bancario (o sul libretto), intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

- il Curatore dovrà registrare ogni operazione contabile nell'apposito libro giornale già istituito e provvederà inoltre al

pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, previa autorizzazione e mandato del G.D., evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali depositate ut supra nella Cancelleria fallimentare;

- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previa informativa al Giudice delegato, almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza; il G.D. ne liquiderà anche i relativi compensi, previa istanza dei medesimi e parere del Curatore;

- ultimate le operazioni il Curatore, previa sua comunicazione ai creditori, depositerà relazione finale (con forma e contenuti analoghi a quelli del rendiconto), con allegata la prova delle comunicazioni effettuate, unitamente a istanza di liquidazione di supplemento di compenso, laddove in esito alle cause pendenti sia recuperato (o si sia liberato) attivo; ciascun creditore potrà comunque presentare autonoma domanda di rendiconto ex art. 263 c.p.c., avanti al giudice all'uopo competente;

- i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Curatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, depositati in Cancelleria e vistati dal Giudice delegato e quindi comunicati a tutti gli interessati tramite PEC o fax o raccomandata r.r.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati quando, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, nessun creditore abbia proposto osservazioni/contestazioni (da indirizzarsi al Curatore, che ne darà comunicazione agli altri creditori e le depositerà in Cancelleria unitamente alla prova della comunicazione ai creditori), mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato invierà direttamente agli interessati su richiesta del Curatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- effettuati i pagamenti il Curatore provvederà a depositare relazione di avvenuta esecuzione ed esaurimento del proprio incarico;

R.G. 37/2013 ex Bassano

MANDA

Alla Cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 legge fall.

Vicenza, li 18.10.2018

Il Presidente

Giuseppe Limitone

Il funzionario Giudiziario

TRIBUNALE DI VICENZA
24 OTT 2018
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

INVIATO AVVISO TELEMATICO

Depositato in Cancelleria il

Vicenza,

24 OTT. 2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanni AMBRUOSO